

INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0010176
del 07/08/2017




Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il
Coordinamento delle Attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 378/2017 del 13/06/2017 – Allegato B al Verbale n. 07/2017 concernente: Accordo quadro INGV / ENI S.p.A.

IL DIRETTORE
Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 378/2017

Allegato B al Verbale n. 07/2017


Oggetto: Accordo quadro INGV/ENI S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011, in particolare, l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA *...approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere un Accordo quadro con la Società ENI S.p.A., per lo svolgimento di attività di ricerca di comune interesse;
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo quadro da stipulare con la Società ENI S.p.A., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 13/06/2017

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO QUADRO nr.
per Attività di Ricerca

TRA

Eni S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei 1, capitale sociale 4.005.358.876,00 i.v., Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n° 00484960588, numero REA 756453, Partita IVA n° 00905811006 (di seguito denominata Eni), rappresentata da

E

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV (C.F. 06838821004), con sede legale in, Codice Fiscale 06838821004 (di seguito denominato "INGV" o "Istituto"), rappresentato da

di seguito disgiuntamente la "Parte" (a seconda del contesto) o, congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE:

- Eni è una società che opera nel campo dell'esplorazione, produzione, sviluppo ed espansione delle fonti petrolifere e del gas naturale, della produzione di energia elettrica, dei carburanti, degli oli per autotrazione e industriali, e dei prodotti chimici, e che si approvvigiona di una vasta gamma di tecnologie emergenti e innovative nei settori prima indicati e nel campo delle energie alternative e della tutela ambientale attraverso attività di ricerca e sviluppo e collaborazioni scientifiche;
- INGV ha tra i propri fini istituzionali lo studio e la ricerca sulle materie geofisiche, geochimiche e ambientali;
- INGV intende potenziare la collaborazione con i soggetti industriali operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- INGV ha competenze scientifiche e tecnologiche nei campi di interesse Eni ed è interessato a sviluppare la conoscenza e a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico;
- Eni riconosce l'esistenza, presso INGV, di competenze adeguate per svolgere, con il contributo innovativo atteso e finalizzato al progresso delle potenzialità della società, attività di ricerca che potranno essere commissionate a INGV con futuri contratti sottoscritti tra le PARTI.
- Eni e INGV intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine relativa a generazione di idee, studi di prefattibilità, progetti di ricerca.
- Le Parti intendono disciplinare con il presente accordo (di seguito "ACCORDO" o "Accordo Quadro") gli aspetti tecnici, gestionali ed economici che regoleranno i rapporti tra Eni e INGV relativamente all'oggetto dell'Accordo Quadro.
- Le premesse sono parte integrante del presente ACCORDO.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

et en

ART. 1 - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Salvo quanto diversamente stabilito nell'ACCORDO, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato:

ACCORDO: indica il presente Accordo Quadro e i suoi allegati

- Allegato "A" – Elenco Tariffe;
- Allegato "B" – Form per richieste di pubblicazioni;
- Allegato "C" – Modello di lettera di cessione dei diritti di priorità;
- Allegato "D" – Modello di lettera di acquisizione della quota di titolarità;
- Allegato "E" – Modello di CONTRATTO APPLICATIVO.

SERVIZI: indica l'insieme delle attività che INGV effettuerà a favore di Eni e che saranno svolte nell'ambito del CONTRATTO APPLICATIVO e nello stesso specificate.

CONTRATTO APPLICATIVO o CONTRATTO: indica il documento contrattuale stipulato tra le PARTI per l'esecuzione dei SERVIZI e mediante il quale vengono pariteticamente recepiti i disposti dell'Accordo Quadro. La disciplina del CONTRATTO è stabilita dall'insieme dei documenti contrattuali strutturati nella forma specifica nell'Allegato "E" - Modello di CONTRATTO APPLICATIVO.

INFORMAZIONI CONFIDENZIALI: indica tutte le informazioni confidenziali, in qualsiasi forma, cartacea o elettronica, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relative alla tecnologia e/o processi, software, programmi sorgente, programmi oggetto ottenuti nell'esecuzione degli Ordini di Lavoro e quelle da essi derivanti, purché siano chiaramente identificate come "Riservate" e -se verbali o trasmesse in forma solo visiva- siano trasposte in forma scritta e confermate come "Riservate" entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione. Resta inteso che qualunque dato e/o informazione e/o analisi preparata o elaborata dalla Parte ricevente o da qualunque altro soggetto cui questa possa svelare le Informazioni Confidenziali secondo l'ACCORDO, che sia completamente o anche solo in parte basata su o derivata dalle Informazioni Confidenziali della Parte divulgante è considerata Informazione Confidenziale della Parte divulgante.

INFORMAZIONI DI BACKGROUND: indica le informazioni, il know-how, i documenti, i risultati di qualunque tipo (compresi i trovati già brevettati, brevettabili, oggetto di domande di brevetto) e/o qualsiasi dato oggetto di tutela da un punto di vista di proprietà industriale, già posseduto o di titolarità di una Parte alla data di entrata in vigore dell'Accordo ovvero prima dell'inizio dell'attività di oggetto del CONTRATTO APPLICATIVO / ODL.

ORDINE DI LAVORO: indica il documento redatto da Eni ed emesso a fronte del CONTRATTO APPLICATIVO, con il quale si richiede ad INGV l'esecuzione di uno o più servizi.

PARTE: indica, a seconda del contesto, Eni o INGV.

PARTI: indica congiuntamente Eni e INGV.

GESTORE DELL'ACCORDO QUADRO: indica l'Unità di Eni e l'Unità di INGV, indicate nell'Accordo Quadro e debitamente rappresentate, le cui principali competenze sono: la

ST EN

gestione dei rapporti con la controparte a fronte dell'Accordo Quadro, la verifica del rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro e l'applicazione di tutte le condizioni in esso riportate, il coordinamento e il monitoraggio dei SERVIZI che vengono svolti a fronte dei CONTRATTI APPLICATIVI.

UNITA' UTILIZZATRICE: indica la/le Unità di Eni, autorizzata/e all'emissione dell'Ordine di Lavoro, indicata/e nel CONTRATTO APPLICATIVO.

RESPONSABILE DELLE ATTIVITA': indica la persona autorizzata da INGV ad agire quale sua interfaccia nei confronti di Eni e che Eni può consultare in qualsiasi momento durante l'esecuzione del CONTRATTO APPLICATIVO.

PERSONALE DI ENI: indica l'eventuale personale, ricercatore e non, dipendente di Eni o di SOCIETA' AFFILIATA di Eni che partecipa all'attività del CONTRATTO APPLICATIVO.

PERSONALE DI INGV: indica il personale di INGV dedicato alla ricerca, il personale dipendente di INGV non ricercatore e comunque qualsiasi soggetto che, pur non legato ad INGV da un rapporto di dipendenza, svolga attività di ricerca sulla base di un incarico conferito da INGV.

GRUPPO DI ENI: indica Eni, il suo personale, ivi compreso quello somministrato, gli appaltatori (escluso INGV), subappaltatori, agenti, "joint venture partners", SOCIETA' AFFILIATE di Eni e loro personale.

GRUPPO DI INGV: indica INGV, il suo PERSONALE, eventuali SUBAPPALTATORI, agenti, SOCIETA' AFFILIATE di INGV e loro personale.

TERZI: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti o dalle SOCIETA' AFFILIATE di una Parte.

SUBAPPALTATORE: indica qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata da INGV per eseguire una parte delle attività previste nel CONTRATTO APPLICATIVO/Ordine di Lavoro.

RISULTATI: indica i RISULTATI conseguiti nell'esecuzione dei SERVIZI oggetto del CONTRATTO APPLICATIVO.

SOCIETA' AFFILIATA di una PARTE indica:

- a) una società (o ente) controllata da tale PARTE, o
- b) una società (o ente) che controlla tale PARTE, o
- c) una società (o ente) controllata da una società che controlla tale PARTE.

Ai fini di questa definizione, una società si considera "controllata" da un'altra società quando quest'ultima dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o ha il diritto di nominare più della metà degli amministratori, della prima.

SPECIFICA TECNICA: indica la specificazione contenuta nel documento allegato al CONTRATTO APPLICATIVO che definisce la descrizione del progetto, gli obiettivi e le attività richieste, le modalità di esecuzione delle attività e la relativa tempistica, milestones e deliverables ed ogni altra informazione di carattere tecnico/operativo.

SUBCONTRATTO: indica il contratto stipulato da INGV per l'esecuzione del CONTRATTO APPLICATIVO e avente ad oggetto un'attività diversa da quelle che costituiscono oggetto del CONTRATTO APPLICATIVO stesso. È da ritenersi subcontratto esclusivamente la subfornitura di componentistica e/o materie prime che presentino caratteristiche di unicità

ST EN

o specificità tali da risultare essenziali ai fini della realizzazione dell'appalto, di cui INGV si approvvigiona esclusivamente per eseguire il CONTRATTO.

L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi al plurale o viceversa.

Salvo ove diversamente precisato, i richiami ad articoli e/o clausole e/o paragrafi si riferiscono ad articoli e/o clausole e/o paragrafi dell'ACCORDO.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

2.1. Le Parti intendono definire i termini e le condizioni contrattuali, in base alle quali Eni o una SOCIETA' AFFILIATA di Eni potrà stipulare un CONTRATTO APPLICATIVO con INGV, durante il periodo di efficacia dell'ACCORDO, per attività di ricerca, sviluppo e supporto tecnico-scientifico inerenti le seguenti tematiche:

- Gravimetria e Magnetometria
- Studi di geologia ambientale
- Caratterizzazione Giacimenti
- Geomeccanica
- Geochimica

2.2. I CONTRATTI APPLICATIVI saranno redatti secondo lo schema allegato al presente ACCORDO (Allegato E) e dovranno in ogni caso contenere le seguenti informazioni:

- Divisione o SOCIETA' AFFILIATA richiedente di Eni
- Dipartimento o altra Struttura di INGV
- Data efficacia e durata del CONTRATTO APPLICATIVO
- Oggetto del CONTRATTO APPLICATIVO
- Specifica Tecnica contenente il dettaglio delle attività e le modalità di esecuzione e consegna dei RISULTATI
- Elenco Tariffe
- Dettagli per la fatturazione e per i pagamenti
- GESTORE DEL CONTRATTO APPLICATIVO per parte di Eni e Responsabile scientifico per parte di INGV
- Riferimenti per le comunicazioni
- Articoli specifici relativi a Salute, Sicurezza e Ambiente
- Eventuali requisiti HSE-QR.

2.3. Resta inteso che soltanto a seguito della stipula dello specifico CONTRATTO APPLICATIVO, da parte delle persone autorizzate dalle Parti, e seguendo le modalità descritte nel CONTRATTO APPLICATIVO stesso, INGV è autorizzata ad eseguire qualsiasi attività secondo le condizioni contrattuali previste nell'ACCORDO.

ART. 3 – EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

ST 

Le PARTI concordano che l'ACCORDO avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata di tre anni, dal ("Data di Inizio") al ("Data di Scadenza").

Eni si riserva la facoltà di prorogare la validità del presente Accordo Quadro per ulteriori due anni (fino al), alle stesse condizioni economiche e contrattuali, condizioni che INGV dichiara, con la stipula del presente ACCORDO, di accettare.

Adesione all'ACCORDO:

Le PARTI concordano che sarà facoltà delle SOCIETA' AFFILIATE di Eni, aderire all'ACCORDO, emettendo specifici CONTRATTI APPLICATIVI con riferimento all'ACCORDO stesso.

ART. 4 – GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO

4.1. Ai fini dell'attuazione e applicazione di tutte le condizioni dell'ACCORDO ai SERVIZI riportati nei CONTRATTI APPLICATIVI, si comunicano nel presente Articolo i nominativi dei GESTORI dell'Accordo Quadro indicati dalle PARTI.

- Il GESTORE dell'Accordo Quadro di Eni è:

- Il GESTORE dell'Accordo Quadro di INGV è

ART. 5 - RECESSO DALL'ACCORDO E DAI CONTRATTI APPLICATIVI

5.1 Recesso da parte di Eni

Eni potrà, a sua assoluta discrezione e senza fornire alcuna giustificazione ad INGV, con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC, con preavviso di 30 giorni, recedere da tutto o parte dell'ACCORDO e/o da tutto o parte di ciascun CONTRATTO APPLICATIVO o richiedere la sospensione totale o parziale dei SERVIZI, in qualsiasi momento.

Non subiranno gli effetti del recesso o della sospensione, solo ed esclusivamente i SERVIZI che alla data della comunicazione di Eni risulteranno già eseguiti totalmente.

Per quanto concerne i SERVIZI iniziati ma non ancora ultimati da INGV, Eni riconoscerà, a seguito di richiesta scritta di INGV, un indennizzo concordato tra le PARTI sulla base del valore effettivo della parte dei SERVIZI eseguiti; inoltre, verranno altresì rimborsati gli eventuali costi e/o oneri sostenuti e gli impegni assunti e documentati da INGV.

Il recesso o la sospensione avranno effetto dalla data di ricevimento da parte di INGV della relativa comunicazione di Eni.

5.2 Recesso da parte di INGV

INGV potrà, con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC, con preavviso di 30 giorni, recedere da tutto o parte dell'ACCORDO e/o da tutto o parte di ciascun CONTRATTO APPLICATIVO. Per quanto concerne le attività iniziate ma non ancora ultimate da INGV, questa si impegna, ove fossero previste delle fasi, a completare la fase in corso al momento della comunicazione di recesso e, comunque, a concordare con il GESTORE del CONTRATTO APPLICATIVO il completamento di una quota d'attività utile a consentire l'uso, da parte di Eni, dei risultati parziali fino allora raggiunti, dettagliandoli in un apposito report tecnico. Resta inteso che, in tal caso, quota parte delle somme, a qualunque titolo, versate in anticipo verranno rimborsate da INGV a Eni in funzione del numero di mesi successivi alla data di chiusura anticipata del contratto e che INGV sarà

pagata sulla base del valore effettivo della parte delle attività eseguite e, comunque, a seguito dell'approvazione del suddetto report tecnico.

In ogni caso per le attività ultimate verranno rimborsati da ENI i costi e/o gli oneri sostenuti e gli impegni assunti e documentati da INGV in relazione alle attività stesse, mentre sarà concordato fra le Parti un rimborso spese a favore di INGV in merito alle attività di finalizzazione delle fasi in sospeso, che INGV dovrà espletare.

ART. 6 - DISCIPLINA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

6.1. Fatte salve le Informazioni di Background, i RISULTATI non brevettabili conseguiti e/o sviluppati nel corso dell'esecuzione di CONTRATTI APPLICATIVI stipulati tra le PARTI saranno di titolarità esclusiva di Eni che avrà il diritto di utilizzarli in qualsiasi modo senza alcuna limitazione da parte di INGV.

6.2. I diritti di proprietà industriale ed intellettuale dei RISULTATI che abbiano sufficienti requisiti per la possibile concessione di protezione ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni) (di seguito RISULTATI BREVETTABILI) conseguiti nell'esecuzione dei CONTRATTI APPLICATIVI, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni del presente articolo.

6.3. Nel caso di RISULTATI BREVETTABILI che coinvolgano solo personale di Eni, la proprietà degli stessi è esclusivamente di Eni.

6.4. Nel caso di RISULTATI BREVETTABILI originati esclusivamente dal PERSONALE di INGV e nel caso di RISULTATI BREVETTABILI originati congiuntamente da personale di Eni e dal PERSONALE di INGV, le PARTI si daranno pronta comunicazione del raggiungimento dei RISULTATI BREVETTABILI e INGV collaborerà con Eni nella valutazione della loro effettiva brevettabilità. Eni avrà la proprietà esclusiva dei RISULTATI BREVETTABILI e di tutti i diritti correlati, nonché il diritto a decidere dell'effettivo deposito delle domande di brevetto. Le PARTI concordano che, fermo restando quanto sopra specificato relativamente alla proprietà dei RISULTATI BREVETTABILI e dei diritti correlati, limitatamente alle domande di primo deposito dei brevetti, Eni riconoscerà a INGV la contitolarità delle domande depositate. Al fine di permettere a Eni di adempiere gli obblighi richiesti dagli Uffici Brevetti Nazionali, dopo il primo deposito e su richiesta scritta di Eni, INGV si impegna a firmare la cessione dei diritti di priorità, utilizzando il modello riportato in Allegato C. Inoltre, in data successiva alla eventuale concessione del brevetto depositato a nome congiunto, le PARTI stipuleranno un accordo di acquisizione di titolarità, utilizzando il modello riportato in Allegato D, tramite il quale Eni acquisirà la quota di contitolarità detenuta da INGV, fermo restando che, all'infuori di quanto previsto ai successivi art. 6.7 e 6.8, nessun ulteriore compenso sarà dovuto da Eni. INGV si impegna inoltre a produrre la documentazione richiesta dagli Uffici Brevetti competenti. Per il periodo precedente alla cessione della propria quota di contitolarità INGV concede fin d'ora a Eni una licenza gratuita, esclusiva, perpetua e irrevocabile, con diritto di sub-licenza e senza alcuna limitazione territoriale o di utilizzo applicativo relativa ai propri diritti di sfruttamento delle domande di brevetto a titolarità congiunta INGV-Eni depositate ai sensi del presente Accordo.

6.5. Le PARTI stabiliscono sin da ora che Eni scriverà il testo della domanda di brevetto per i RISULTATI BREVETTABILI e INGV fornirà il supporto necessario per la redazione dello

stesso e si impegna a sottoscrivere o a far sottoscrivere agli inventori da esso designati qualsiasi atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali. Eni riconosce il diritto del PERSONALE di INGV di essere menzionato come autore dell'invenzione nelle domande di brevetto. A tal fine, INGV fornirà a Eni i nominativi dei propri inventori.

6.6. Eni si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente, in caso di brevetti depositati all'estero, la trascrizione dell'atto di cessione a seguito dell'avvenuto trasferimento della quota INGV ai sensi della clausola 6.4. Le relative spese e le eventuali spese notarili connesse alla cessione della titolarità, saranno sostenute da Eni.

6.7. Nel caso di RISULTATI BREVETTABILI originati esclusivamente dal personale INGV, per ogni domanda di brevetto depositata a titolarità congiunta, Eni corrisponderà ad INGV la somma di € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00).

6.8. Nel caso di RISULTATI BREVETTABILI originati congiuntamente da personale di Eni e dal Personale INGV, l'importo indicato nel comma precedente è ridotto a € 2.500,00 (Euro Duemilacinquecento/00) per ogni deposito di domanda di brevetto a titolarità congiunta.

6.9. Gli importi di cui alle clausole 6.7 e 6.8 saranno riconosciuti da Eni ad INGV, entro 60 giorni dalla data di deposito delle domande di brevetto e sino ad un massimo delle prime tre domande di brevetto relative ad un singolo Ordine di Lavoro. Oltre tali importi nulla sarà dovuto ad INGV da parte di Eni per eventuali ulteriori domande di brevetto o a seguito della cessione dei diritti di cui al punto 6.4, il cui corrispettivo di trasferimento si considera già incluso nei corrispettivi precedentemente pagati.

6.10. Qualora, nonostante l'esito positivo della valutazione di brevettabilità dei RISULTATI BREVETTABILI Eni deciderà di non procedere al deposito di domande di brevetto, INGV avrà comunque diritto al riconoscimento di quanto previsto dalle precedenti clausole 6.7 e 6.8 di questo articolo, sino a un massimo di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per singolo ORDINE DI LAVORO. Il relativo pagamento sarà effettuato da Eni entro 60 giorni dalla comunicazione di Eni di non procedere alla brevettazione. Resta inteso che ogni risultato con valutazione di brevettabilità positiva pur non avendo dato origine a una domanda di brevetto concorrerà al numero massimo di brevetti per singolo Ordine di Lavoro.

6.11. Eni sosterrà tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione internazionale.

6.12. Resta inteso che, qualora le Parti individuino opportunità per valorizzare determinati risultati, sviluppati nel contesto di ricerche condotte nell'ambito di un CONTRATTO APPLICATIVO, le Parti potranno definire congiuntamente le modalità di utilizzo di tali risultati, stipulando specifici contratti ad hoc, finalizzati, in particolare, alla creazione di nuova imprenditorialità e/o di nuovi prodotti per il mercato.

6.13. INGV tiene indenne Eni da eventuali pretese del proprio PERSONALE per i compensi relativi ad eventuali attività inventive ai sensi del codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ("Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273").

ART. 7 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI RISULTATI

81 epl

7.1. Ciascuna Parte si impegna a considerare come strettamente riservate e confidenziali tutte le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI dell'altra Parte. In particolare, le Parti si impegnano a:

- (i) mantenere segrete e non rivelare a Terzi, non duplicare, le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI;
- (ii) utilizzare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI esclusivamente per l'effettuazione delle attività di ricerca oggetto dell'ACCORDO o del singolo CONTRATTO APPLICATIVO;
- (iii) limitare la diffusione delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali INFORMAZIONI CONFIDENZIALI facendo osservare gli obblighi di riservatezza assunti con il presente ACCORDO. INGV adempirà la presente clausola facendo sottoscrivere ai soggetti interessati uno specifico impegno all'osservanza di tali obblighi.

7.2. Sono escluse dagli obblighi sopra menzionati le informazioni che le PARTI siano in grado di provare:

- a. essere in loro possesso prima della trasmissione da una delle PARTI all'altra PARTE e di non averle ricevute né direttamente né indirettamente dalla stessa;
- b. sono di pubblico dominio senza colpa o partecipazione della PARTE che le ha ricevute;
- c. sono state acquisite da una PARTE senza vincoli di segretezza da TERZI aventi il diritto legale di divulgarle.

7.3. Gli obblighi disciplinati nel presente articolo 7 sopravvivranno alla cessazione dell'ACCORDO per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del completamento di ogni specifico CONTRATTO APPLICATIVO stipulato fra le PARTI o per un diverso periodo se concordato diversamente nel CONTRATTO APPLICATIVO / ORDINE DI LAVORO.

7.4. Resta inteso che le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI di proprietà di ciascuna delle PARTI rimarranno di esclusiva titolarità di questa e che nessuna disposizione dell'ACCORDO o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso o del singolo CONTRATTO APPLICATIVO potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI stesse.

7.5. PUBBLICAZIONI

INGV potrà utilizzare, nei limiti consentiti dalla legge e a titolo gratuito, le informazioni e/o i risultati riguardanti le ricerche ad esso affidate per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca. In tal caso, inviando una copia del documento oggetto di pubblicazione o diffusione, INGV dovrà richiedere ed ottenere da Eni autorizzazione preventiva per iscritto, utilizzando l'Allegato B – Form per Richieste di Pubblicazione. Eni risponderà entro 60 giorni e tale autorizzazione non potrà essere immotivatamente rifiutata. Se Eni si oppone alla pubblicazione, Eni è legittimata a modificare il documento oggetto di diffusione, eliminando ciò che ritiene possa costituire INFORMAZIONE CONFIDENZIALE di sua proprietà, ma non potrà modificare i contenuti e le conclusioni scientifiche oggetto della richiesta di pubblicazione. Eni potrà disporre che il termine per la diffusione venga posticipato per consentire il deposito e la registrazione dei RISULTATI BREVETTABILI fino a sei mesi.

81 GW

INGV si impegna a citare Eni come fonte di finanziamento nelle pubblicazioni tecnico-scientifiche che esso pubblicherà. Le PARTI si impegnano a mantenere riservate le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate, ma in ogni caso con un'attenzione non inferiore a quella ragionevole. In tale caso le PARTI non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo.

Le PARTI concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dallo specifico CONTRATTO APPLICATIVO / ORDINE DI LAVORO, salvo il caso di dolo o colpa grave.

7.6. In ogni caso, è fatto divieto a INGV di vendere, cedere, concedere o, comunque, a qualsiasi titolo trasferire a terzi il diritto di utilizzo descritto nella precedente Clausola 7.5.

ART. 8 - USO DEL NOME E DEL MARCHIO

Nessun contenuto dell'Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le PARTI (inclusi abbreviazioni delle parti). L'uso da parte di Eni del nome Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV o del nome di qualsiasi Dipartimento INGV è permesso solo in contesti scientifici e in documentazioni tecniche.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Responsabilità per dolo o colpa grave

In conformità a quanto espressamente stabilito dall'art. 1229 c.c., si conviene che le limitazioni di responsabilità previste nelle successive clausole del presente Articolo non saranno applicabili nel caso di danni provocati con dolo o colpa grave dal GRUPPO DI ENI o dal GRUPPO DI INGV.

In caso di dolo o colpa grave del GRUPPO DI ENI o del GRUPPO DI INGV, Eni o INGV rimarranno pertanto responsabili dei danni provocati dai rispettivi GRUPPI e malleveranno e terranno indenne l'altro GRUPPO da qualsiasi richiesta di risarcimento danni derivanti da dolo o colpa grave del loro GRUPPO di appartenenza.

2. Attrezzature, materiali e personale del GRUPPO DI ENI

Fatto salvo quanto previsto all'Art. "Salute, Sicurezza e Ambiente", qualora, nell'esecuzione dei SERVIZI, dovessero intervenire danni:

2.1 alle attrezzature e materiali del GRUPPO DI ENI;

2.2 al PERSONALE del GRUPPO DI ENI ed alle rispettive cose proprie, Eni si assumerà ogni responsabilità per tali danni, esonerando da qualsiasi responsabilità il GRUPPO DI INGV.

Eni terrà pertanto indenne e malleverà il GRUPPO DI INGV da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata dal GRUPPO DI ENI in conseguenza dei danni predetti.

3. ATTREZZATURE, materiali e personale del GRUPPO DI INGV

Qualora in conseguenza dei SERVIZI (incluso eventuali trasporti) dovessero intervenire danni:

3.1 alle ATTREZZATURE e materiali del GRUPPO DI INGV;

SA CN

- 3.2 al PERSONALE del GRUPPO DI INGV ed alle rispettive cose proprie;
- 3.3 al PERSONALE somministrato di INGV e alle rispettive cose proprie, INGV si assumerà ogni responsabilità per tali danni, esonerando da qualsiasi responsabilità il GRUPPO DI ENI.

INGV terrà pertanto indenne e malleverà il GRUPPO DI ENI da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata dal GRUPPO DI INGV in conseguenza dei danni predetti.

4. Danni riconducibili all'errata o negligente esecuzione dei SERVIZI

In deroga a quanto previsto ai paragrafi 2.1 e 2.2. resta tuttavia inteso che INGV sarà responsabile per i danni subiti dal PERSONALE, attrezzature e/o materiali del GRUPPO DI ENI, nonché da attrezzature e/o materiali di cui il GRUPPO DI ENI è responsabile, qualora tali danni risultino direttamente originati e/o riconducibili all'errata o negligente esecuzione dei SERVIZI da parte di INGV.

5. Danni a Terzi

INGV si assume ogni responsabilità per danni causati a Terzi, nell'esecuzione dei SERVIZI, dal GRUPPO DI INGV e dal PERSONALE somministrato impiegato da INGV stesso e terrà pertanto indenne e malleverà il GRUPPO DI ENI da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata da Terzi in conseguenza dei danni predetti.

Eni si assume ogni responsabilità per danni causati a Terzi dal GRUPPO DI ENI durante l'esecuzione del CONTRATTO APPLICATIVO, e terrà pertanto indenne e malleverà il GRUPPO DI INGV da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata da Terzi in conseguenza dei danni predetti.

6. Responsabilità per SERVIZI non conformi

Eventuali SERVIZI non conformi a quanto richiesto contrattualmente e riportato nell'Allegato "D" – SPECIFICA TECNICA allegato all'Ordine di Lavoro, nel quale dovranno essere previsti tra l'altro i risultati attesi della prestazione, dovranno essere rieseguiti da INGV, a sua cura e spese, affinché detti SERVIZI risultino corrispondenti a quanto previsto dall'Ordine di Lavoro, senza oneri per Eni.

7. Danni Ulteriori

Le PARTI convengono espressamente che il GRUPPO DI ENI e il GRUPPO DI INGV non saranno responsabili l'uno verso l'altro per i danni provocati dalla perdita e/o interruzione di utilizzo delle attrezzature, di profitto, di produzione e di affari.

8. Responsabilità in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente

INGV assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dall'inosservanza da parte del proprio PERSONALE delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione previste dalla normativa vigente, di cui all'Art. "Salute, Sicurezza e Ambiente", mallemando il GRUPPO DI ENI da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi.

9. Responsabilità per mancato versamento delle retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e ritenute fiscali

INGV manleverà e terrà indenne il GRUPPO DI ENI da tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere chiamato a versare per retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e ritenute fiscali relativi al personale di INGV e di eventuali

SUBAPPALTATORI, nonché per danni subiti dal personale medesimo che fossero causati da INGV o dagli eventuali SUBAPPALTATORI.

ART. 10 – ASSICURAZIONI

1. Fermi restando tutti gli obblighi e le responsabilità di INGV a fronte del CONTRATTO APPLICATIVO e previsti dalla legge, lo stesso avrà l'obbligo di stipulare e/o mantenere valide per tutta la durata del CONTRATTO APPLICATIVO le polizze assicurative indicate nello stesso.
2. Le polizze assicurative e i massimali minimi di polizza richiesti dall'Accordo sono requisiti minimi e non costituiscono limiti di responsabilità per INGV a fronte del CONTRATTO APPLICATIVO. Salvo per quanto diversamente stabilito nel CONTRATTO APPLICATIVO, INGV sarà responsabile, manleverà e terrà indenne il GRUPPO DI ENI per ogni evento che non dovesse essere coperto dalle polizze di INGV, che comporti responsabilità di INGV ai sensi del precedente art. 9, n. 1.
3. Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze di INGV saranno a carico dello stesso.
4. Tutte le polizze richieste ad INGV dovranno prevedere che:
 - le compagnie d'assicurazione rinuncino a ogni diritto di rivalsa nei confronti del GRUPPO DI ENI e dei rispettivi assicuratori;
 - che nelle polizze di responsabilità ENI sia considerato assicurato addizionale, ad eccezione della polizza RC auto, nei limiti delle responsabilità assunte da INGV nel CONTRATTO.
5. Per tutta la durata del CONTRATTO APPLICATIVO, le coperture e le condizioni assicurative indicate nel CONTRATTO APPLICATIVO dovranno essere mantenute.
6. INGV si obbliga a provvedere che i SUBAPPALTATORI siano assicurati in polizze assicurative con le garanzie e i massimali previsti dal CONTRATTO APPLICATIVO o dalla legge. Su richiesta di ENI, INGV fornirà allo stesso tutte le polizze assicurative dei SUBAPPALTATORI.
7. INGV sarà responsabile, manleverà e terrà indenne Eni da ogni conseguenza dannosa e onere, incluse le spese legali, che dovesse derivare, per qualunque ragione, dalla mancata stipula o mantenimento, da parte di INGV, delle coperture assicurative richieste dal CONTRATTO APPLICATIVO. Inoltre, in caso di mancata stipula o mantenimento, da parte di INGV, delle coperture assicurative richieste dal CONTRATTO APPLICATIVO, ferme restando tutte le responsabilità a carico dello stesso di fronte alla legge e a fronte del CONTRATTO APPLICATIVO, Eni si riserva il diritto di risolvere il CONTRATTO APPLICATIVO, come indicato all'Art. "Risoluzione del Contratto", o di provvedere direttamente alla stipula di tali polizze, i cui costi saranno comunque addebitati a INGV.
8. Fermo restando la facoltà del GESTORE DEL CONTRATTO APPLICATIVO di richiedere copia delle polizze assicurative, INGV invierà al GESTORE DEL CONTRATTO, 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività a fronte del CONTRATTO APPLICATIVO, copia dei documenti assicurativi di INGV che dovranno indicare per ogni copertura:

ST CH

- a) l'assicurato/gli assicurati;
- b) la compagnia assicurativa;
- c) la data di inizio e fine decorrenza di tutte le coperture assicurative;
- d) i massimali di ogni polizza;
- e) che le società assicurative presso cui INGV ha stipulato le polizze di assicurazione rinunciano ad azioni di rivalsa nei confronti del GRUPPO DI INGV e dei suoi assicuratori;
- f) che Eni è assicurato addizionale nelle polizze di INGV, ove espressamente previsto nel presente Articolo;
- g) l'avvenuto pagamento del premio di polizza.

Eni non assume alcuna responsabilità per la correttezza delle polizze o dei certificati di polizza forniti da INGV. La consegna delle polizze o dei certificati di polizza non è da intendersi come adempimento da parte di INGV di tutti gli obblighi richiesti dal CONTRATTO APPLICATIVO.

9. Nel rispetto dei requisiti indicati in questo Articolo, INGV deve stipulare o mantenere le seguenti polizze:
 - 9.1. Polizza di responsabilità civile del datore di lavoro ("RCO") verso il PERSONALE di INGV con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per evento e con un limite per persona non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione). La copertura assicurativa dovrà operare anche qualora il personale di INGV si trovi all'estero.
 - 9.2. Copertura assicurativa per infortunio e/o morte del proprio personale secondo le disposizioni di legge vigenti.
 - 9.3. Polizza di responsabilità civile verso Terzi ("RCT") a copertura delle attività di INGV a fronte del CONTRATTO APPLICATIVO, con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per evento.
 - 9.4. Nel caso in cui INGV utilizzi autoveicoli nell'esecuzione del CONTRATTO APPLICATIVO, Polizza di responsabilità civile autoveicoli ("RC auto"), inclusa la responsabilità per danni ai passeggeri, con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per evento.
10. Qualora Eni richieda ulteriori polizze oltre a quelle previste dal presente articolo, ai precedenti item 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, si impegna a ricomprendere nei corrispettivi da riconoscere ad INGV, l'intero importo dei premi previsti dalle polizze che INGV sarà tenuto a stipulare.

ART. 11 - RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

Ai fini dell'attuazione e applicazione degli articoli, delle norme e delle clausole che regolano ogni singolo CONTRATTO APPLICATIVO INGV nominerà un RESPONSABILE delle ATTIVITA' ed Eni nominerà l'unità aziendale che assumerà la funzione di GESTORE DEL CONTRATTO APPLICATIVO. Inoltre, le PARTI potranno costituire un eventuale "Comitato di Gestione" con funzione di rappresentare le PARTI stesse nella gestione e nel coordinamento dei CONTRATTI APPLICATIVI.

ART. 12 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

Ai fini del presente articolo non costituiscono SUBAPPALTO/SUBCONTRATTO:

- il ricorso da parte di INGV a persone fisiche mediante bandi pubblici per l'esecuzione dei SERVIZI;
- gli acquisti da parte di INGV di materiali, strumenti e altre apparecchiature di laboratorio necessarie per l'esecuzione dei SERVIZI.

12.1 **SUBAPPALTO**

Fermo restando il divieto di subappalto a cascata (cioè la concessione di tutte o parte delle attività ricevute in subappalto ad altra impresa subcontraente), l'affidamento in subappalto non è consentito per la realizzazione della totalità delle attività oggetto di ciascun ODL emesso a fronte del CONTRATTO APPLICATIVO. L'affidamento in subappalto è consentito nei limiti eventualmente stabiliti all'Art. 8 Subappalto del CONTRATTO APPLICATIVO e dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Gestore del CONTRATTO APPLICATIVO stesso. A tale fine, il Gestore del CONTRATTO APPLICATIVO potrà rilasciare tale autorizzazione purché sussistano le seguenti condizioni:

- che INGV abbia indicato e descritto all'atto dell'offerta le parti delle attività (richieste con i singoli OdL) che intende affidare in subappalto e, ove possibile, i nominativi dei Subappaltatori;
- che il SUBAPPALTATORE sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 38 del D.Lgs. 163 del 2006.
- che il SUBAPPALTATORE sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), ovvero dell'art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008 avuto riguardo alle attività oggetto di subappalto, nonché dei requisiti di qualificazione relativi alla prestazione subappaltata eventualmente richiesti dalla Richiesta d'Offerta;
- che il SUBAPPALTATORE sia stato sottoposto, con esito positivo, all'iter di qualifica di INGV, ovvero alla disciplina pubblicistica applicata;
- che INGV abbia ottenuto dal SUBAPPALTATORE e trasmesso ad Eni le dichiarazioni del SUBAPPALTATORE previste nella "Dichiarazione Compliance 2" allegata alla Richiesta d'Offerta.

Alla richiesta di autorizzazione al SUBAPPALTO INGV dovrà fornire copia del contratto di subappalto recante la specifica indicazione dei costi interferenziali relativi alla sicurezza del lavoro (solo su eventuale richiesta del GESTORE DEL CONTRATTO APPLICATIVO) e le dichiarazioni del SUBAPPALTATORE come previste nella suddetta "Dichiarazione Compliance 2", ivi incluse tutte le dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 38 del D.Lgs. 163 del 2006.

INGV dovrà trasmettere al GESTORE DEL CONTRATTO APPLICATIVO, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al SUBAPPALTATORE, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dei SUBAPPALTATORI. Qualora INGV non trasmetta le fatture quietanzate del

ST
QW

SUBAPPALTATORE entro il predetto termine, Eni sospenderà il successivo pagamento a favore di INGV.

INGV sarà responsabile nei confronti di Eni per l'esatto adempimento da parte dei SUBAPPALTATORI di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal CONTRATTO APPLICATIVO.

In particolare, INGV assicurerà tutti i controlli per garantire la piena conformità delle attività del SUBAPPALTATORE alle normative HSE e alle procedure e alle linee guida adottate da Eni.

INGV è tenuto a chiedere il rispetto e a far osservare da parte del SUBAPPALTATORE le norme contenute nella clausola "Responsabilità Amministrativa", nonché ad assicurarsi che il SUBAPPALTATORE abbia preso visione e sia a conoscenza delle disposizioni contenute nel "Management System Guideline Anti-Corruzione" di eni spa e successive modifiche e integrazioni, pubblicate sul sito internet www.eni.com. A tale riferimento, una specifica clausola deve essere inserita nel contratto tra INGV e SUBAPPALTATORE.

INGV si obbliga a tenere indenne Eni per i danni contrattuali ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dei SUBAPPALTATORI, manlevandolo altresì per ogni pretesa avanzata da TERZI per fatto dei SUBAPPALTATORI.

12.2 SUBCONTRATTO

Ove non diversamente specificato in CONTRATTO, i SUBCONTRATTI non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte di Eni, fatte salve le verifiche di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008, che devono essere svolte da Eni prima dell'avvio delle attività che prevedono l'accesso all'AREA DEI SERVIZI.

È fatto comunque obbligo a INGV:

- di comunicare al GESTORE DEL CONTRATTO APPLICATIVO il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto delle attività affidate;
- di ottenere dal subcontraente (i) la stessa documentazione richiesta per i SUBAPPALTATORI nel contratto di appalto e di svolgere le relative verifiche prima dell'avvio delle attività affidate in subcontratto; (ii) le dichiarazioni di cui alla "Dichiarazione Compliance 2";
- di garantire la permanenza di tutti i requisiti richiesti in capo al subcontraente per tutta la durata del subcontratto e fornirne adeguato riscontro al GESTORE DEL CONTRATTO APPLICATIVO su richiesta di quest'ultimo;
- di richiedere il rispetto e di far osservare da parte del subcontraente le norme contenute nella clausola "Responsabilità Amministrativa"; è inoltre obbligo di INGV assicurarsi che il subcontraente abbia preso visione e sia a conoscenza delle disposizioni contenute nel "Management System Guideline Anti-Corruzione" di Eni spa e successive modifiche e integrazioni, pubblicate sul sito internet www.eni.com. A tale riferimento, una specifica clausola deve essere inserita nel contratto tra INGV e subcontraente.

INGV trasmette almeno trimestralmente lo specifico "Modulo di Reporting Subcontratti" allegato alla Richiesta d'Offerta, con evidenza delle verifiche svolte da INGV in ordine al

mantenimento da parte del subcontraente dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e di conformità alla normativa HSE applicabile, dei requisiti di ordine generale, di moralità, di regolarità retributiva e contributiva, economico-finanziari nonché degli altri requisiti richiesti nei confronti del SUBAPPALTATORE.

INGV si impegna a inserire nel subcontratto una previsione in base alla quale la sopravvenuta perdita da parte del subcontraente dei requisiti di cui sopra determina la risoluzione del rapporto contrattuale di INGV stesso con il subcontraente, salvo in tale ipotesi il diritto di Eni nei confronti di INGV al risarcimento degli eventuali danni e, se del caso, alla risoluzione del CONTRATTO.

ART. 13 - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

13.1 Disciplina in caso di attività effettuate presso la sede di Eni

Le ATTIVITA' dovranno essere eseguite in osservanza a tutte le norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e/o radioprotezione previste dalla normativa vigente.

INGV si impegna a far osservare al proprio personale e al personale degli eventuali subappaltatori di INGV (qui di seguito SUBAPPALTATORI) tutte le norme e le disposizioni, ivi comprese quelle aziendali ivi inclusi tra l'altro i requisiti HSE-QR di ENI, che ENI avrà messo a disposizione di INGV, in vigore nel luogo di lavoro nonché le prescrizioni a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81 del 2008 e nel D. Lgs. n. 624 del 1996, ove applicabile. L'accesso al luogo di lavoro è limitato al personale autorizzato da Eni.

INGV dovrà inoltre comunicare immediatamente ogni incidente e/o infortunio sul luogo di lavoro, anche se di minima entità, oltre che alle autorità ed enti eventualmente previsti dalla normativa vigente, al rappresentante di Eni eventualmente presente sul luogo di lavoro e ad Eni stessa.

13.2 Disciplina in caso di attività rese ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 per l'esecuzione delle quali è prevista l'elaborazione del DUVRI.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, prima dell'inizio delle attività richieste a fronte del CONTRATTO APPLICATIVO, le Parti si incontreranno ai fini della cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare, l'incontro tra le PARTI avrà ad oggetto la discussione di: 1) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze fornito da Eni; 2) le risultanze del sopralluogo effettuato da INGV sui luoghi di lavoro interessati dalla realizzazione delle attività oggetto del CONTRATTO APPLICATIVO.

In considerazione di quanto sopra, le PARTI identificheranno le interferenze e definiranno le misure di prevenzione e protezione al fine della loro eliminazione e/o riduzione al minimo che, pertanto, formeranno oggetto di inserimento nel DUVRI allegato al predetto CONTRATTO APPLICATIVO/ Ordine di Lavoro.

Prima dell'inizio delle ATTIVITA', la cooperazione e il coordinamento nonché gli interventi predisposti dalle PARTI risulteranno da apposito Verbale di Riunione sottoscritto dalle stesse, che ne assumeranno "pro quota" la responsabilità in merito all'attuazione delle

ST CW

misure di prevenzione e protezione. Tale Verbale costituirà parte integrante e sostanziale del DUVRI.

13.3 Disciplina in caso di attività rese ai sensi del D.Lgs. n. 624 del 1996.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 624 del 1996, INGV trasmetterà ad Eni la documentazione necessaria affinché Eni predisponga il "Documento di Salute e Sicurezza Coordinato" (DSSC) di cui INGV, previa sottoscrizione, diventa responsabile per l'attuazione della parte di specifica competenza.

13.4 Disciplina in caso di attività (Lavori) resi all'interno di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 2008.

Ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, Eni incarica un Responsabile dei Lavori.

INGV si impegna ad adempiere esattamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), al proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) trasmesso al Coordinatore per l'esecuzione e comunque a tutti i piani e alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite da Eni, ovvero dal Responsabile dei Lavori e/o dal Coordinatore per l'esecuzione.

INGV è tenuto a curare il coordinamento di tutti i SUBAPPALTATORI di INGV, operanti nel cantiere di Eni, al fine di rendere gli specifici POS redatti dai singoli SUBAPPALTATORI di INGV, compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato da INGV.

Durante l'esecuzione dell'"Attività di Ricerca" appaltata, INGV dovrà adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

13.5. Le Parti concordano che l'inosservanza da parte di INGV e degli eventuali SUBAPPALTATORI di INGV delle prescrizioni contenute nel DUVRI ovvero nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e/o nel proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), ovvero nel Documento di Salute e Sicurezza Coordinato (DSSC) e/o delle procedure e regolamenti adottati e notificati da Eni nonché, in generale, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione costituirà grave inadempienza. Pertanto Eni si riserva la facoltà di:

13.5.1. risolvere il singolo CONTRATTO APPLICATIVO / ODL;

13.5.2. sospendere SERVIZI.

13.6. Costi relativi alla sicurezza dei SERVIZI

INGV dovrà dichiarare che i costi relativi alla sicurezza dei SERVIZI sono stati calcolati anche tenendo conto del DUVRI, laddove applicabile, ovvero del PSC, ovvero del DSSC e della relativa documentazione tecnica, delle verifiche effettuate da INGV in sede di sopralluogo, ove previsto, e di ogni altra documentazione e informazione reperita a seguito del coordinamento e della cooperazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché di eventuali procedure e regolamenti aziendali vigenti conosciute e conoscibili da parte di INGV.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento ai SERVIZI svolti in luoghi di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica di Eni, nonché per attività soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 624 del 1996.

INGV, nella persona del Responsabile delle Attività del relativo Dipartimento, dovrà ING V che i costi del lavoro sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle ATTIVITA' oggetto del relativo CONTRATTO APPLICATIVO/Ordine di Lavoro.

13.7. Disciplina in caso di ATTIVITA' rese presso la sede di INGV

I SERVIZI dovranno essere eseguiti in osservanza a tutte le norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e/o radioprotezione previste dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo a INGV di eseguire i SERVIZI oggetto del CONTRATTO APPLICATIVO/ Ordine di Lavoro mettendo in atto tutte le misure necessarie atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. INGV si impegna a far osservare al proprio personale e al personale degli eventuali SUBAPPALTATORI tutte le norme e le disposizioni, ivi comprese quelle aziendali, in vigore nel luogo di lavoro.

ART. 14 - COMPENSI

Il corrispettivo contrattuale per i SERVIZI richiesti a fronte dei singoli Ordini di Lavoro del CONTRATTO APPLICATIVO sarà determinato sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato A "Elenco Tariffe" e dagli altri costi diretti (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, gli oneri economici della sicurezza). Le tariffe giornaliere per le prestazioni che verranno svolte dal PERSONALE di INGV di cui al predetto Allegato A resteranno fisse ed invariabili per tutta la durata dell'ACCORDO.

ART. 15 - MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo indicato in ogni singolo Ordine di Lavoro del CONTRATTO APPLICATIVO per l'esecuzione dei SERVIZI richiesti sarà riconosciuto da Eni previa accettazione da parte del GESTORE DEL CONTRATTO APPLICATIVO della conformità delle attività svolte con quanto riportato nell' - Allegato "D"- SPECIFICA TECNICA allegato all'Ordine di Lavoro, che verrà comunicata entro 60 giorni dal relativo ricevimento. Decorso tale termine senza che vi sia contestazione, quanto inviato si intenderà automaticamente e tacitamente accettato.

Le somme saranno pagate entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative richieste di pagamento che dovranno essere intestate ed inviate secondo le modalità indicate nel CONTRATTO APPLICATIVO. A pagamento avvenuto INGV invierà e Eni fattura debitamente quietanzata (art. 6. C.3, DPR 633/72).

I dettagli per la fatturazione e per i pagamenti saranno indicati nel relativo CONTRATTO APPLICATIVO specifico.

Il pagamento del corrispettivo da parte di Eni è subordinato al pagamento dei costi per la sicurezza da parte di INGV ai propri Subappaltatori. Eni potrà richiedere copia delle relative fatture.

ART. 16 - OSSERVANZA DELLE LEGGI

16.1. Nel corso dei SERVIZI, INGV dovrà operare nell'assoluto rispetto delle leggi, decreti, norme e regolamenti governativi o di altre autorità, in essere o che entreranno in vigore durante lo svolgimento delle attività ed applicabili ad INGV, ai propri dipendenti, attrezzature e affari.

16.2. INGV assumerà, a suo carico, tutti gli oneri che dette leggi, decreti, norme e regolamenti governativi comporteranno e manleverà e manterrà indenne Eni da ogni e qualsiasi responsabilità per le eventuali inosservanze commesse da INGV stessa.

ART. 17 – ONERI FINANZIARI

Dal presente ACCORDO non consegirà per le Parti contraenti alcun onere finanziario diretto, salvo gli oneri finanziari che saranno determinati negli appositi CONTRATTI APPLICATIVI da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse.

Resta inteso che nel caso in cui INGV si trovasse in una irregolare posizione amministrativa e/o giuridica a causa di inadempienze agli obblighi di legge nei confronti del proprio personale, l'Accordo Quadro e i CONTRATTI APPLICATIVI saranno da ritenersi risolti a tutti gli effetti.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE

L'ACCORDO e i CONTRATTI APPLICATIVI sono regolati dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità dell'ACCORDO e di ogni singolo CONTRATTO APPLICATIVO, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

ART. 19 - UNICITA' DELL'ACCORDO

Il presente ACCORDO rappresenta l'accordo completo tra le PARTI e rende non validi tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le PARTI relative all'oggetto dell'ACCORDO medesimo.

ART. 20 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO

Nessuna modifica o integrazione del presente ACCORDO sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le PARTI se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le PARTI.

ART. 21 - CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ACCORDO

Le PARTI stabiliscono che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo ACCORDO vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni dell'ACCORDO, che sarà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state scritte.

ART. 22 - CESSIONE DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

22.1 Cessione da parte di Eni

INGV consente che Eni possa cedere l'ACCORDO e/o i CONTRATTI APPLICATIVI a proprie SOCIETA' AFFILIATE.

ST
gh

La sostituzione sarà efficace nei confronti di INGV dal momento della notificazione da parte di Eni.

I cessionari subentreranno ad Eni in tutti i diritti ed obblighi derivanti dall'ACCORDO.

22.2 Cessione da parte di INGV

E' fatto divieto a INGV di cedere in tutto o in parte il presente ACCORDO e/o i CONTRATTI APPLICATIVI a TERZI senza il consenso scritto di Eni.

Il mancato rispetto del divieto di cui al paragrafo precedente comporterà l'immediata risoluzione dell'ACCORDO ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto di Eni al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

ART. 23 – CODICE ETICO, ANTI – CORRUZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

23.1 Codice etico

INGV dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza (a) del contenuto del "Modello 231", che include anche il Codice Etico Eni, elaborato da ENI in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori; (b) della "Management System Guideline Anti-Corruzione" di ENI; (c) delle Linee Guida Eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet di ENI e INGV si impegna a rispettarne i principi.

ENI dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Codice Etico e di Comportamento di INGV, disponibile sul sito <http://.....>

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente ACCORDO e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici Etici nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'ACCORDO medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti in ogni caso lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui INGV e Eni si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente ACCORDO, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o in violazione dei Codici Etici suindicati, l'altra Parte ha la facoltà di risolvere l'ACCORDO, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

23.2. Tutela della Privacy

Le PARTI dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione dell'ACCORDO e di ogni singolo CONTRATTO APPLICATIVO, vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e

inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali di INGV, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'ACCORDO e/o di ogni singolo CONTRATTO APPLICATIVO.

INGV provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi all'ACCORDO e a ogni singolo CONTRATTO APPLICATIVO nell'ambito del regolamento emanato in attuazione del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs n. 196/2003.

ART. 24 – REGISTRAZIONE

Il presente ACCORDO sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Per Eni

.....
.....

Per INGV

.....
.....

Data,

GA GH

Allegato "A" - Elenco Tariffe

Le attività previste nei CONTRATTI APPLICATIVI vengono remunerate secondo le seguenti tariffe giornaliere, comprensive di spese amministrative e overheads.

Tariffe (€/giorno)				
Project Manager	Ricercatore Esperto	Ricercatore	Tecnico esperto	Tecnico

Negli ODL a fronte del CONTRATTO APPLICATIVO verranno contabilizzati separatamente, se presenti, i seguenti costi diretti:

spese vive per trasferte, materiali, attrezzature, prestazioni di terzi, spese per la sicurezza e gli eventuali oneri assicurativi di cui all'art. 10, punto 10, dell'Accordo Quadro.

Per ciascun ODL di importo complessivo uguale o superiore a:

- € INGV fatturerà ad Eni il % dell'effort (in giorni uomo) del personale INGV condiviso dalle Parti nell'ODL.
- € INGV fatturerà ad Eni il % dell'effort (in giorni uomo) del personale INGV condiviso dalle Parti nell'ODL.
- € INGV fatturerà ad Eni il % dell'effort (in giorni uomo) del personale INGV condiviso dalle Parti nell'ODL.

ST
ep

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DIVULGAZIONE PUBBLICA	
Eni	
Proposta INGV (da compilare cura dell'autore)	
Autore principale:	
Altri autori:	
Titolo dell'elaborato:	
Argomento dell'elaborato:	
Progetto:	
Responsabile di Progetto:	
Committente:	Periodo di esecuzione del lavoro:
Tipo di elaborato (cfr. allegato)	
Abstract <input type="checkbox"/>	Testo finale <input type="checkbox"/>
Indicare la modalità di divulgazione pubblica	
Conferenza / convegno <input type="checkbox"/>	Pubblicazione su rivista <input type="checkbox"/>
Altro:	
Indicare il nome del convegno / conferenza / rivista, ecc.:	

85 *GW*

ALLEGATO "C"

MODELLO DI LETTERA DI CESSIONE DEI DIRITTI DI PRIORITA'

ASSIGNMENT OF PRIORITY RIGHTS

The undersigned

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV, VIA

co-owner of the patent application filed in ITALY

on the day of under Nr.

entitled "....."

declares by these presents to authorize

Eni S.p.A., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 ROMA, ITALY

to claim the priority of the aforesaid application in accordance with the provisions of Art. 4 of the International Convention of Paris 1883 last modified in Stockholm in 1967, for filing in their name an application for Patent of Invention in any foreign country.

Notwithstanding the above, it is understood that all the terms and conditions of art. of the Accordo Quadro nr. XXXXXXX, signed by the Parties on the Xth day of XXXXX 20xx continue to be in force and shall be applied.

Signed at MILAN, ITALY

.....
Name
Title
Date,

81
EW

**LETTERA DI ACQUISIZIONE
DELLA QUOTA DI TITOLARITA' DI BREVETTI**

Da:

Eni S.p.A., Piazzale E. Mattei 1, 00144 Roma (di seguito, "Eni")

a:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, via (di seguito "INGV")

**Oggetto: Domanda di brevetto / Brevetto n. – Acquisizione di quota di
titolarità**

Chiarissimo,

premesso che:

- A. L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Eni hanno stipulato l'Accordo Quadro n., sottoscritto dalle Parti ed efficace dal (qui di seguito chiamato "Contratto").
- B. Nell'ambito del Contratto, gli inventori di INGV e di Eni hanno sviluppato l'invenzione oggetto della domanda italiana di brevetto n. del dal titolo ".....", inizialmente depositata a titolarità congiunta di INGV e di Eni.
- C. In data, tramite la sottoscrizione di un "Assignment of Priority Rights", INGV ha ceduto ad Eni il diritto di priorità del Brevetto, in conformità con quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione Internazionale di Parigi 1883 e successive modifiche per il deposito a nome Eni del Brevetto in qualsiasi paese straniero.
- D. Il Contratto stabilisce che Eni ha facoltà di esercitare il diritto di acquisizione della quota di titolarità di INGV, solo dopo la concessione del brevetto in relazione della

8/1 gw

prima domanda di brevetto e previo pagamento del corrispettivo a favore di INGV definito nell'articolo 6 del Contratto stesso.

E. Il brevetto n. è stato concesso in data ed Eni desidera ora esercitare il proprio diritto di opzione per l'acquisizione della piena titolarità.

Tutto ciò premesso, con il presente accordo, Eni comunica a INGV la propria disponibilità ad applicare le clausole 6.4 e 6.6 del Contratto e a riconoscere a INGV l'importo di Euro (€), in conformità con la clausola 6.7/6.8 del Contratto stesso.

Pertanto, Eni autorizza INGV a procedere con l'emissione di richiesta di pagamento di €0 (Euro) + IVA nell'aliquota di legge.

La richiesta di pagamento emessa da INGV dovrà riportare il numero di Contratto, indicato nella premessa A, e dovrà essere intestata a:

Eni S.p.A.

Piazzale E. Mattei, 1

00144 - Roma

Codice fiscale: 00484960588

Partita I.V.A.: 00905811006

Codice società: AG01 S00001

Le fatture dovranno essere inviate con modalità telematica secondo le indicazioni disponibili sul sito internet al seguente link:
https://eprocurement.eni.it/int_ita/Fornitori.

Il versamento di cui al precedente paragrafo sarà effettuato da parte di Eni in Euro a 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di pagamento da parte di INGV, presso la Banca, sul conto corrente n., a favore dell'Istituto Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, specificando nella causale del mandato la finalità del

81 

pagamento. All'atto dell'avvenuto pagamento INGV invierà fattura debitamente quietanzata.

Le parti concordano espressamente che in caso di mancato rispetto da parte di INGV degli adempimenti sopra citati, eventuali ritardi di Eni nel pagamento della fattura non saranno da considerarsi inadempimento e non comporteranno interessi moratori.

Resta inteso che, oltre al suddetto importo, nulla sarà dovuto da Eni a INGV e agli inventori indicati da INGV per quanto riguarda la domanda di brevetto, di cui alla premessa B, e/o il brevetto, di cui alla premessa E.

Resta inoltre inteso che INGV mantiene il diritto di pubblicare o divulgare qualunque informazione in merito al Brevetto, dopo la pubblicazione dello stesso, previo consenso scritto di Eni, che non sarà irragionevolmente negato nonché usare l'invenzione oggetto del Brevetto per i propri scopi istituzionali di didattica e di ricerca.

La quota parte di titolarità del Brevetto è ceduta "in quanto tale" e senza garanzia di commerciabilità o garanzia di riuscita per il conseguimento di un determinato scopo o qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita. INGV non garantisce che l'ambito di protezione dell'invenzione oggetto del Brevetto e del suo uso sia indipendente da altri brevetti o diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, fermo restando che, allo stato, non ha conoscenza della sussistenza di situazioni di tale natura.

In nessun caso INGV sarà responsabile di incidenti o danni risultanti dall'esercizio della titolarità acquisita da Eni con il Contratto di Cessione o dall'uso dell'invenzione oggetto del Brevetto da parte di Eni.

Referente e gestore del presente accordo è,, contattabile al seguente indirizzo:

Eni S.p.A.

.....



.....

.....

20097 San Donato Milanese (MI).

e-mail:

Voglia restituirci copia del presente documento sottoscritto in segno di accettazione.

Cordiali saluti,

Eni S.p.A.

Nome

Titolo

Per Vostra accettazione

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Nome

Titolo

Data:

ST EP

Spett.le

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

.....

CONTRATTO Nr.: COD. FORNITORE:

DATA EMISSIONE:

PROTOCOLLO NUMERO:

OGGETTO: [indicare descrizione sintetica dell'attività]

Il presente CONTRATTO APPLICATIVO (di seguito "CONTRATTO ") è stipulato

TRA

[indicare il nome della Div. Eni o della SOCIETA' AFFILIATA] (di seguito "Eni"), con sede legale in [indicare la sede legale], (C.F. P.IVA) iscritta presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [indicare la città] con il numero [indicare il numero]

E

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede legale in, (di seguito "ACRONIMO/NOME DIPARTIMENTO O ALTRA STRUTTURA") rappresentato da[o rappresentante della Struttura] Prof. autorizzato alla stipula del presente atto

e di seguito definite anche individualmente "PARTE" e congiuntamente le "PARTI".

PREMESSO CHE

(a) Eni S.p.A. (di seguito "Eni") e l' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito "INGV"), in data, hanno stipulato un Accordo Quadro (di seguito

ST
GR

ACCORDO), per attività di ricerca, sviluppo e supporto tecnico-scientifico inerenti le seguenti tematiche:

- Gravimetria e Magnetometria
- Studi di geologia ambientale
- Caratterizzazione Giacimenti
- Geomeccanica
- Geochimica

(b) nell'ACCORDO, Eni e INGV hanno pattuito i termini e le condizioni generali in base ai quali tali attività verranno svolte;

(c) tutte le clausole e condizioni contenute nell'ACCORDO, incluso l'articolo 6 del medesimo ("Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale"), verranno applicate, anche dopo la sua cessazione, al CONTRATTO APPLICATIVO per tutta la durata di quest'ultimo salvo deroghe contenute in questo accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – DOCUMENTI

1.1. Documenti

I documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale del CONTRATTO APPLICATIVO sono le presenti Condizioni Contrattuali ed i seguenti Allegati:

- Modulo di Accettazione
- Allegato "A" - Elenco Tariffe
- Ordini di Lavoro
- Allegato "D" – SPECIFICA TECNICA (ove applicabile)
- Allegato "E" - Requisiti HSE-R (Health, Safety, Environment, and Radiation Protection) (ove applicabile)

ST 

- inclusivo di:
- DUVRI – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (ove applicabile)
- PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove applicabile)
- Allegato "F" - Requisiti di Qualità (ove applicabile)
- Allegato xxx – Disegni (ove applicabile)
- Allegato yyy – Norme di Sicurezza e Igiene ambientale del SITO (ove applicabile)

1.2. Priorità dei Documenti

I documenti che compongono il CONTRATTO APPLICATIVO sono integrativi gli uni degli altri e devono essere interpretati sistematicamente.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo il seguente ordine di prevalenza:

- Ordini di Lavoro
- le presenti Condizioni Contrattuali
- Allegato "D" – SPECIFICA TECNICA / Macrotemi
- [Eventuali requisiti HSE-QR]
- [indicare altri eventuali Allegati specifici]
- ACCORDO.

Si ricorrerà al criterio gerarchico, seguendo uguale ordine di prevalenza, anche nel caso di contrasto tra i documenti o tra singole clausole degli stessi.

1.3. Accordo Quadro

Eni e l'(ACRONIMO/NOME DIPARTIMENTO O ALTRA STRUTTURA) dichiarano di aver preso preventiva visione dell'ACCORDO (con i suoi Allegati) stipulato tra Eni e INGV e dichiarano di aderirvi ed accettarlo integralmente.

1.4. Definizioni

ST
GW

Le Definizioni dell'ACCORDO si applicheranno anche a questo CONTRATTO APPLICATIVO, salvo dove altrimenti previsto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del CONTRATTO, l'esecuzione da parte dell'(ACRONIMO/NOME DIPARTIMENTO O ALTRA STRUTTURA) delle ATTIVITA' descritte nell'Allegato "D" Specifica Tecnica (nel seguito SERVIZI) che INGV effettuerà presso le proprie strutture o presso sedi di Eni.

NOTA

[Descrivere l'oggetto del CONTRATTO operando una sintesi delle attività da svolgere a fronte del CONTRATTO stesso. Si precisa che l'oggetto del CONTRATTO costituisce elemento essenziale.]

Al presente CONTRATTO si darà applicazione attraverso l'emissione di singoli Ordini di Lavoro. Eni non assume alcun impegno di esclusiva con INGV e pertanto si riserva ogni ampia facoltà di decisione sull'emissione di Ordini di Lavoro, a fronte del CONTRATTO.

I SERVIZI richiesti sono descritti in dettaglio nella Specifica Tecnica allegata all'Ordine di Lavoro e dovranno essere effettuati in conformità a quanto stabilito dal CONTRATTO.

Quanto sopra non ha carattere limitativo, nel senso che la descrizione più dettagliata dei SERVIZI che INGV è tenuta a svolgere a fronte del CONTRATTO sarà indicata negli Ordini di Lavoro emessi da Eni di volta in volta in base alle proprie necessità nei termini previsti dal CONTRATTO.

ST epw

Per le attività oggetto del presente CONTRATTO, l'eventuale utilizzo da parte di INGV di strumentazione/ attrezzature di Eni sarà regolamentato da apposito contratto di comodato da stipularsi tra le Parti.

Art. 3 - ORDINI DI LAVORO

Eni richiederà a INGV l'esecuzione dei SERVIZI mediante apposito Ordine di Lavoro a fronte del quale INGV emetterà specifica offerta.


Detto Ordine di Lavoro conterrà tutte le indicazioni necessarie a INGV ad identificare la natura dei SERVIZI, nonché tutti i documenti e le specifiche di riferimento per l'esecuzione dei SERVIZI stessi.

In particolare, l'Ordine di Lavoro indicherà le date di esecuzione dei SERVIZI (inizio, fine e attività intermedie), le date di consegna di eventuali ELABORATI e l'eventuale "Numero di Commessa" assegnato ai SERVIZI stessi e riporterà gli eventuali requisiti HSE-R da soddisfare, oltre a requisiti / disposizioni specifici dell'attività richiesta.

A fronte dell'Ordine di Lavoro le PARTI concorderanno gli standard, le specifiche, i programmi, le scadenze e le istruzioni che dovranno essere rispettate nell'esecuzione dei SERVIZI oltre agli eventuali documenti HSE-R che dovranno essere preparati.

In particolare, per ogni singolo SERVIZIO, le PARTI dovranno preventivamente concordare i seguenti dati:

- a) l'ammontare dei gg-uomo necessari al completo svolgimento dei SERVIZI, suddivisi per qualifica del personale da adibirvi;
- b) la data di inizio e i termini di consegna dei DELIVERABLES;
- c) la previsione delle tranche di pagamento del corrispettivo, anche in relazione ad eventuali DELIVERABLES;
- d) gli standard, le specifiche, i programmi e le istruzioni da osservare per l'esecuzione dei SERVIZI;



e) gli altri eventuali argomenti per l'esauriente preparazione di quanto richiesto.

Tutti i programmi con i relativi aggiornamenti e modifiche, concordati con Eni costituiranno parte integrante del CONTRATTO.

L'Ordine di Lavoro è l'unico documento che autorizza formalmente INGV ad eseguire uno qualsiasi dei SERVIZI. Detto Ordine di Lavoro dovrà essere sottoscritto da posizione autorizzata da Eni.

Le UNITA' UTILIZZATRICI autorizzate all'emissione degli Ordini di Lavoro sono le seguenti:

.....

.....

Nel caso in cui l'Ordine di Lavoro preveda analisi chimiche, fisiche, meccaniche, energetiche, elettriche, la specifica tecnica dovrà prevedere le modalità e le procedure per l'acquisizione, conservazione, restituzione e smaltimento del campione.

Nel caso in cui tale prova sia accreditata dal sistema qualità di Ateneo saranno applicate le tariffe in vigore.

Copia dell'Ordine di Lavoro dovrà essere allegato alle richieste di pagamento emesse INGV.

All'emissione del singolo Ordine di Lavoro Eni, ove necessario, allegherà la seguente documentazione:

- eventuali aggiornamenti del DUVRI con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze specifiche connesse all'esecuzione delle attività oggetto del singolo Ordine di Lavoro.

Art. 4 - EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO APPLICATIVO

Il presente CONTRATTO avrà efficacia dalla data di accettazione dello stesso e durerà dal al

Art. 5 - SOPRALLUOGO (ove applicabile)

Qualora i SERVIZI richiesti con gli Ordini di Lavoro siano da svolgere presso sedi di Eni INGV effettuerà dei sopralluoghi, concordati con Eni, presso l'AREA dei SERVIZI allo scopo di:

- * acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione dell'entità del CONTRATTO e per una conseguente corretta formulazione dell'Offerta;
- * prendere visione dei luoghi nei quali le attività dovranno essere effettuate;
- * essere informato sui rischi specifici (per la salute, la sicurezza e l'ambiente) esistenti nelle aree interessate e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Eni al loro interno; INGV ed il Rappresentante di Eni controfirmano il verbale dell'avvenuto sopralluogo;
- * conoscere l'organizzazione di Eni.

Art. 7 – SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Il PERSONALE DI ENI ed il PERSONALE DI INGV sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente CONTRATTO, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

La disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sarà garantita dalla struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali di Eni o di INGV, che saranno resi disponibili, il personale di entrambi è tenuto al rispetto degli stessi.

In particolare, il PERSONALE di entrambe le PARTI si impegna a:

- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;
- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i., compreso il recepimento delle prescrizione del Regolamento 1272/2008, c.d. CLP), preventivamente sottoposte ai referenti del progetto;
- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività, resi disponibili al personale coinvolto.

In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i contraenti dovranno utilizzare, per lo svolgimento delle attività, mezzi ed attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in materia.

ST
GN

Art. 8 - Proprietà intellettuale e diritto di brevetto

Con riferimento all'Art. "Disciplina dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale" dell'Accordo Quadro, le PARTI stabiliscono quanto segue:

- 8.1 Fatte salve le Informazioni di Background (ovvero le informazioni, il know-how, i documenti, i risultati di qualunque tipo, compresi i trovati già brevettati, brevettabili, oggetto di domande di brevetto, e/o qualsiasi dato oggetto di tutela da un punto di vista di proprietà industriale, già posseduto o di titolarità di una PARTE alla data di entrata in vigore del CONTRATTO), i risultati non brevettabili conseguiti e/o sviluppati nel corso dell'esecuzione di SERVIZI sono di titolarità esclusiva di ENI che avrà il diritto di utilizzarli in qualsiasi modo senza alcuna limitazione.
- 8.2 La titolarità dei Risultati Brevettabili, ovvero i risultati conseguiti nell'esecuzione delle attività di ricerca (SERVIZI) oggetto del CONTRATTO aventi i requisiti richiesti per il deposito di una domanda di brevetto, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti come autori dell'invenzione e fatte salve le Informazioni di Background, saranno disciplinati dalle seguenti disposizioni del presente articolo.
- 8.3 Ciascuna parte elencherà nell'Allegato il background di sua proprietà che intende mettere a disposizione e utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi del CONTRATTO.

Art. 9 – SUBAPPALTO

Con riferimento all'Art. "Subappalto" dell'Accordo Quadro, le PARTI stabiliscono quanto segue:

- a) l'affidamento in subappalto è consentito nel limite eventualmente stabilito nell'Ordine di Lavoro;
- b) a fronte dell'Ordine di Lavoro INGV dovrà indicare le attività che intende subappaltare e il nominativo dei subappaltatori, ove possibile;
- b) il subappalto sarà autorizzato dal GESTORE DEL CONTRATTO.

ST ew

Art. 10 - CORRISPETTIVO

I SERVIZI previsti nell'ambito del presente CONTRATTO saranno svolti a fronte del corrispettivo calcolato secondo le previsioni dell'art. 14 – COMPENSI dell'ACCORDO.

Per ogni attività specifica, Eni richiederà a INGV un preventivo di spesa che dovrà essere inclusivo di tutti gli oneri e spese necessarie alla corretta esecuzione dell'attività. Qualora Eni ritenga accettabile il preventivo ricevuto, emetterà, a favore di INGV, l'Ordine di Lavoro relativo alla specifica attività. L'I.V.A. sarà a totale carico di Eni e non risulterà pertanto inclusa nei prezzi e nelle tariffe contrattuali.

Art. 11 - PAGAMENTI

Con riferimento all'Art.15 "Modalità di Pagamento e Fatturazione" dell'ACCORDO, le PARTI stabiliscono quanto segue:

- a) I pagamenti a fronte del CONTRATTO saranno effettuati in Euro entro 60 giorni dalla ricezione delle richieste di pagamento previste dai singoli Ordini di Lavoro, previa accettazione da parte del GESTORE del CONTRATTO della conformità delle attività svolte con quanto riportato nell' - Allegato "D" – SPECIFICA TECNICA allegato all'Ordine di Lavoro che verrà comunicata entro 60 giorni dal relativo ricevimento. Decorso tale termine senza che vi sia contestazione, quanto inviato si intenderà automaticamente e tacitamente approvato.
- b) Al fine di soddisfare specifici requisiti di progetto opportunamente motivati per iscritto da INGV, le PARTI concordano che negli Ordini di Lavoro potrà essere previsto un anticipo da fatturare all'atto dell'emissione dell'Ordine di Lavoro stesso. L'anticipo non dovrà eccedere il 25% del valore dell'Ordine di Lavoro.
- c) Le richieste di pagamento dovranno essere emesse in accordo con il piano di fatturazione indicato negli Ordini di Lavoro e previa accettazione dei servizi e relativi deliverables da parte del GESTORE DEL CONTRATTO.

ST 

A pagamento avvenuto INGV invierà e Eni fattura debitamente quietanzata (art. 6. C.3, DPR 633/72).

d) Per ogni giorno di ritardo nei pagamenti dovuti, come indicati nel presente articolo, Eni verserà degli interessi moratori su quanto dovuto a INGV. La misura di tali interessi è pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.

Art. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Per ciascun Ordine di Lavoro di importo complessivo uguale o superiore a:

- € INGV fatturerà ad Eni il % (..... percento) dell'effort (in giorni uomo) del personale INGV condiviso dalle Parti nell' Ordine di Lavoro.
- € INGV fatturerà ad Eni il % (..... percento) dell'effort (in giorni uomo) del personale INGV condiviso dalle Parti nell' Ordine di Lavoro.
- € INGV fatturerà ad Eni il % (..... percento) dell'effort (in giorni uomo) del personale INGV condiviso dalle Parti nell' Ordine di Lavoro.
- € INGV fatturerà ad Eni il % (..... percento) dell'effort (in giorni uomo) del personale INGV condiviso dalle Parti nell' Ordine di Lavoro.

Gli importi relativi ai singoli ODL saranno versati da Eni a INGV (ACRONIMO/NOME DIPARTIMENTO O ALTRA STRUTTURA) sul Conto Corrente indicato da quest'ultimo, dietro presentazione di regolari richieste di pagamento. Le richieste di pagamento dovranno riportare il numero dell'Ordine di Lavoro e del CONTRATTO APPLICATIVO, il codice fornitore indicato in indirizzo ed essere intestate a:

Nome Società Affiliata di Eni

Indirizzo.....

Codice Fiscale e Partita IVA

Codice società

Le fatture dovranno essere inviate con modalità telematica secondo le indicazioni disponibili sul sito internet al seguente link:
https://eprocurement.eni.it/int_ita/Fornitori.

Art. 13 - RESPONSABILE DELLE ATTIVITA', GESTORE DEL CONTRATTO E COMITATO DI GESTIONE

13.1 Il Responsabile delle attività per l'ACRONIMO/NOME DIPARTIMENTO O ALTRA STRUTTURA) è

12.2 Il Referente di Eni per i rapporti con INGV è il Responsabile dell'unità, preposta alla gestione tecnico/amministrativa del CONTRATTO (GESTORE DEL CONTRATTO).

13.3. Comitato di Gestione del CONTRATTO

Le PARTI si riservano di costituire un eventuale "Comitato di Gestione" con funzione di rappresentare le PARTI stesse nella gestione e nel coordinamento dei CONTRATTI APPLICATIVI.

Il Comitato sarà composto dai seguenti rappresentanti di ciascuna parte:

– Per Eni:

– Per INGV:

Art. 14 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al CONTRATTO saranno indirizzate a:

Eni

per comunicazioni tecniche:

ST ON

GESTORE DEL CONTRATTO

Unità:

Attenzione:

per comunicazioni commerciali:

Eni S.p.A.

.....

.....

Unità:

Attenzione:

Tel.

e-mail:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (ACRONIMO/NOME DIPARTIMENTO O ALTRA
STRUTTURA)

per comunicazioni tecniche:

.....

.....

per comunicazioni amministrative:

.....

.....

.....

Art. 15 – REGISTRAZIONE

Il presente CONTRATTO sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della
Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Art. 16 - ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

L'accettazione del CONTRATTO, in formato cartaceo e in originale, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

.....

.....

e copia alle seguenti Unità:

.....

.....

Distinti saluti

18/09

MODULO DI ACCETTAZIONE

(da redigere su carta intestata di INGV con indicazione dell'ACRONIMO/NOME DIPARTIMENTO O
ALTRA STRUTTURA)

Spett.le

(riportare l'indirizzo di Eni)

C.a.

Data

CONTRATTO Nr.

OGGETTO:

In relazione al Vostro CONTRATTO n. (data Protocollo) comunichiamo che il
CONTRATTO in oggetto è da noi accettato integralmente e senza riserva alcuna.

Luogo e Data

(Firma)

Inoltre, ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Ordine di Lavoro
(ACRONIMO/NOME DIPARTIMENTO O ALTRA STRUTTURA) dichiara specifica accettazione
degli Articoli sotto indicati:

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL'ACCORDO QUADRO:

ART. 4 - RECESSO DALL'ACCORDO E DAI CONTRATTI APPLICATIVI

ART. 9 - RESPONSABILITA'

Luogo e data

(Firma)

ST
af

FORMAT ORDINE DI LAVORO

NOTA

*L'ORDINE DI LAVORO deve essere inviato al Dipartimento / Istituto o altra struttura di INGV
a cui richiedere l'attività:*

DIPARTIMENTO di

Indirizzo.....

c.a.:

e al seguente indirizzo:

Direzione

Indirizzo

c.a.

CONTRATTO APERTO:

GRUPPO MERCI:

COMMESSA:

COMPENSO:

RIF. OFFERTA:

OGGETTO:

DATA INIZIO ATTIVITA':

DATA FINE ATTIVITA':

ST 9W

COSTO PREVISTO:

Con riferimento al CONTRATTO APERTO sopraccitato, ENI notifica a INGV - Dipartimento di [o altra Struttura] il presente ORDINE DI LAVORO per l'esecuzione dei SERVIZI di seguito descritti.

- DETAILS:

NOTA

[Descrivere l'oggetto dell'ORDINE DI LAVORO operando una sintesi delle attività da svolgere a fronte dello stesso ODL. Si precisa che l'oggetto del CONTRATTO costituisce elemento essenziale.]

- SUBAPPALTO (OVE APPLICABILE)

Con riferimento all'Art. "Subappalto" del CONTRATTO, le PARTI stabiliscono quanto segue:

a) L'attività principale oggetto dell'ORDINE DI LAVORO è

b) Il limite subappaltabile a fronte dell'ORDINE DI LAVORO è

c) Le attività da subappaltare sono le seguenti:

.....

.....

d) Il subappalto sarà autorizzato dal GESTORE DEL CONTRATTO

- PIANO DEI PAGAMENTI:

- CONTATTI:

Referente ENI:

85 92

Referente INGV - Dipartimento di:

- ALLEGATI:

- Allegato "D" – SPECIFICA TECNICA
- Allegato "E" - Requisiti HSE-R (Health, Safety, Environment, and Radiation Protection)
(ove applicabile) inclusivo di:
 - DUVRI – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (ove applicabile)
 - PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove applicabile)
- Allegato "F" - Requisiti di Qualità (ove applicabile)
- Allegato yyy – Norme di Sicurezza e Igiene ambientale del SITO (ove applicabile)
-

NOTE:

- I) Secondo quanto previsto dalla convenzione vigente restiamo in attesa di Vostra accettazione scritta del presente Ordine di Lavoro;
- II) Vogliate comunicarci tempestivamente, con indicazione sull'ultimo ticket o con espressa comunicazione scritta, la conclusione delle attività oggetto del presente Ordine di Lavoro;
- III) Nel caso in cui le attività in oggetto dovessero estendersi oltre la data di fine servizio prevista, vogliate comunicarci in forma scritta la nuova data prevista per il completamento delle attività;
- IV) Sicurezza/HSE (ex D.Lgs. 81/08): [indicare eventuali adempimenti previsti in relazione all'attività oggetto dell'OdL e allegare la relativa documentazione];
- V)

